

(N. 2873)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 4 marzo 1953 (V. Stampato N. 3109)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 MARZO 1953

Concessione a favore dell'Ente autonomo Acquedotto pugliese di un contributo integrativo per la gestione degli acquedotti della Basilicata durante gli esercizi 1952-53 e 1953-54.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 180.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo dovrà sostenere durante il periodo dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1954 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in Basilicata, in esecuzione della legge 28 maggio 1942, n. 664.

Detto contributo è ripartito in ragione di lire 80.000.000 per l'esercizio 1952-53 e di lire 100.000.000 per l'esercizio 1953-54.

Art. 2.

Alla spesa di lire 80.000.000, occorrente per l'esercizio 1952-53, si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.